



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.38/TFT del 17/04/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 17/04/2023
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.146

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojaco; Avv. F. Gargiulo
Proc. 13765/854 pfi 21-22/PM/vdb del 2.12.2022**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Luigi Stasi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Giugliano Calcio 1928: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Giugliano Calcio 1928 - Raffaele Sergio Academy disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone D del campionato Regionale Maschile Under, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Eduardo Matafora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; La Procura Federale ha rilevato che il calciatore di cui al deferimento era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Giugliano Calcio 1928 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore **Sig. Luigi Stasi**.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente accompagnatore **Sig. Luigi Stasi**, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore di cui al deferimento non era tesserato per la soc. Giugliano Calcio 1928 alla data della gara di cui al deferimento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il dirigente accompagnatore Sig. Luigi Stasi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.143

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Gargiulo.
Proc. 12669/779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carmine CANGIANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Domenico Football Club: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "*Sportefun Young Summer Cup*" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

il sig. **Antonio RUSSO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "*Sportefun Young Summer Cup*" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

il sig. **Antonio BANDIERA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Cardito: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "*Sportefun Young Summer Cup*" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 15.7.2022 e del 21.6.2022;

il sig. **Luigi LICCARDO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vincenzo Pallotti: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "*Sportefun Young Summer Cup*" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 15.7.2022 e del 24.7.2022;

il sig. **Vincenzo REGA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Olimpia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del

Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Sportefun Young Summer Cup" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 21.6.2022 e del 15.7.2022;

il sig. **Giovanni DE SIMONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Sporting Center: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Sportefun Young Summer Cup" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 30.6.2022 e del 5.7.2022;

le società **A.S.D. San Domenico Football Club**, **A.S.D. Solo Calcio Soccer Club**, **A.S.D. Sant'Aniello Gragnano**, **A.S.D. Olimpique Giugliano**, **A.S.D. Città di Cardito**, **A.S.D. Vincenzo Pallotti**, **S.C. OLIMPIA** ed **A.S.D. New Sporting Center** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

per il Presidente **Carmine CANGIANO** della società **A.S.D. San Domenico Football Club**, la sanzione di mesi Sei (6) di inibizione; per la società **A.S.D. San Domenico Football Club** € 400,00 di ammenda;

per il Presidente **Antonio RUSSO** della società **A.S.D. Solo Calcio Soccer Club**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione; per la società **A.S.D. Solo Calcio Soccer Club** € 400,00 di ammenda;

per il Presidente **Antonio BANDIERA** della società **A.S.D. Città di Cardito**, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società **A.S.D. Città di Cardito** € 500,00 di ammenda;

per il Presidente **Luigi LICCARDO**, della società **A.S.D. Vincenzo Pallotti**, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società **A.S.D. Vincenzo Pallotti** € 500,00 di ammenda;

per il Presidente **Vincenzo REGA**, della società **S.C. OLYMPIA**, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società **S.C. OLYMPIA** € 500,00 di ammenda;

per il Presidente **Giovanni DE SIMONE**, della società **A.S.D. New Sporting Center**, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società **A.S.D. New Sporting Center** € 500,00 di ammenda.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Osserva il Tribunale Federale Territoriale che l'atto di deferimento della Procura Federale per cui si procede, che è stato avviato a seguito della segnalazione del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, si basa sostanzialmente su segnalazione del Settore Giovanile Scolastico, su relazioni di collaboratori della Procura Federale presenti presso i Centri Sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), nonché su numerosi verbali di audizione dei rappresentanti legali delle società acquisiti da parte della Procura nel corso delle indagini.

Ciò posto, prima di valutare il merito delle singole posizioni delle società deferite, il Tribunale ritiene necessario in via generale e preliminare rilevare che la partecipazione delle società deferite al Torneo "Sport & Fun Young Summer Cup" è emersa dalla copia del calendario che sono stati acquisiti. Dall'esame di queste griglie, infatti, emerge che sono riportate le denominazioni delle società partecipanti al Torneo con i risultati delle gare effettuate e con le indicazioni di quelle ancora da effettuare.

Vero è che, per una evidente agevolazione del compilatore del calendario, le società partecipanti a questo Torneo vengono per lo più indicate senza le sigle che precedono la loro denominazione. In particolare, la sigla

“ASD” non compare nelle griglie del calendario per nessuna delle società che pure vengono indicate come partecipanti alla competizione.

Ma la mancanza di una sigla non è sufficiente, da sola, a dimostrare che sia una diversa società quella che ha partecipato al Torneo, anche perché le numerose società che attraverso i propri rappresentanti legali hanno ammesso la partecipazione al Torneo (e si sono avvalse dell’applicazione prima del deferimento delle sanzioni di cui all’art.126 CGS) erano indicate nel calendario senza la sigla ASD, pur risultando questa contenuta nell’atto di affiliazione alla Figc- Lnd.

Il che costituisce, ad avviso di Questo Tribunale, ragionevolmente anche un riscontro esterno all’attendibilità dei documenti acquisiti in relazione alla partecipazione al Torneo di quelle società, la cui denominazione è stata indicata nel calendario senza essere preceduta dalla sigla ASD o da sigle simili.

Fatta questa premessa, vengono valutate le singole posizioni dei deferiti alla luce delle considerazioni enunciate sopra.

- **Carmine CANGIANO** e la **A.S.D. San Domenico Football Club**, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. ,il delegato Andolfi Giorgio, del Rappresentante legale, sopracitato, ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup”. Nel merito va assunto che la Procura Federale, all’odierna udienza, ha depositato il modulo contenente l’eventuale accordo per l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art.126 CGS; determinato in Euro 200,00, che nonostante i solleciti della Procura Federale veniva restituito dalla società senza essere sottoscritto dal Presidente dello stesso sig. Cangiano Carmine, pur essendo stato fatto il versamento della somma di euro 200.00. Conseguentemente, in mancanza della sottoscrizione non si è perfezionato l’accordo ai sensi dell’art. 126 CGS, e del fatto che l’omessa sottoscrizione è dovuta ad un mero errore, considerato altresì il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.

- **Antonio RUSSO** e la **A.S.D. Solo Calcio Soccer Club**, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. ,il delegato Andolfi Giorgio, del Rappresentante legale, sopracitato, ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.

- il sig. **Luigi LICCARDO**, e la **A.S.D. Vincenzo Pallotti**, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.

- il sig. **Giovanni DE SIMONE** e la **A.S.D. New Sporting Center**, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “Sport & Fun Young Summer Cup”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.

- il sig. **Antonio BANDIERA** e la **A.S.D. Città di Cardito**, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “Sport & Fun Young Summer Cup”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Città di Cardito, bensì una società denominata **Cardito City**. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.

- il sig. **Vincenzo REGA**, della società **S.C. OLYMPIA**, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “Sport & Fun Young Summer Cup”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione S.C. OLYMPIA, bensì una società denominata **Olympia Casavatore**. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DELIBERA

Di ritenere i deferiti riportati di seguito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Carmine CANGIANO della società A.S.D. San Domenico Football Club, la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società A.S.D. San Domenico Football Club € 100,00 di ammenda; per il Presidente Antonio RUSSO della società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Solo Calcio Soccer Club € 400,00 di ammenda; per il Presidente Luigi LICCARDO, della società A.S.D. Vincenzo Pallotti, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. Vincenzo Pallotti € 500,00 di ammenda; per il Presidente Giovanni DE SIMONE, della società A.S.D. New Sporting Center, la sanzione di mesi SETTE (7) di inibizione; per la società A.S.D. New Sporting Center € 500,00 di ammenda.

DELIBERA, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di:

sig. Antonio BANDIERA e la A.S.D. Città di Cardito e il sig. Vincenzo REGA, e la S.C. OLYMPIA

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2023

PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.143

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojaco; Avv. F. Gargiulo. Proc. 12669/779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Antonio VITIELLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Aniello Gragnano: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Sportefun Young Summer Cup" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

- la sig.ra **Fortuna FAVAROTTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olimpique Giugliano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Sportefun Young Summer Cup" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village" sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni del 15.7.2022 e del 21.7.2022;

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 20/03/2023

per il Presidente **Antonio VITIELLO** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito);

A.S.D. Sant'Aniello Gragnano la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda);

per il Presidente sig.ra **Fortuna FAVAROTTA** la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI VENTI di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito);

per la società **A.S.D. Olimpique Giugliano** la sanzione di euro TRECENTOTRENTATRE,00 di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

per il Presidente Antonio VITIELLO la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito);

A.S.D. Sant'Aniello Gragnano la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda);

per il Presidente sig.ra Fortuna FAVAROTTA la sanzione di mesi QUATTRO (4) E GIORNI VENTI di inibizione (s.b. mesi SETTE di inibizione ridotta come sopra per il rito);

per la società A.S.D. Olimpique Giugliano la sanzione di euro TRECENTOTRENTATRE,00 di ammenda (s.b. di euro 500,00 di ammenda).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2023

PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, 20 aprile 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**